

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 449

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COSTA, BARGERÒ, CALABRÒ, CHIARELLI, D'ALESSANDRO,
DE MITA, FAMIGLIETTI, MAGORNO, MONCHIERO, RABINO,
SARRO, VALIANTE**

Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, in materia di proroga dell'entrata in vigore di disposizioni concernenti la riorganizzazione della distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio

Presentata il 21 marzo 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, conseguente alla delega conferita al Governo — contenuta nell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 — per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari presenta gravi problemi di conformità alla delega stessa.

In primo luogo la delega prescriveva per tale riorganizzazione criteri « oggettivi e omogenei » che in molti casi però sono stati proprio l'opposto: sono state soppresse sedi molto più grandi, sotto ogni parametro, di decine di altre che invece

sono state mantenute; alcune regioni sono state particolarmente penalizzate, altre particolarmente salvaguardate. In alcuni casi il criterio enunciato è stato quello degli abitanti, in altri quello della superficie, in altri ancora quello del numero dei procedimenti, o quello del numero dei magistrati (con il paradosso che certe sedi pagano con la soppressione l'efficienza dei propri magistrati); non si è applicato il criterio, presente nella delega, dell'estensione territoriale, che avrebbe consentito la sopravvivenza di quei tribunali che — pur senza avere un numero di abitanti superiore a 280 mila — hanno una vastissima area di competenza.

Altro aspetto problematico è quello dei tribunali metropolitani. Infatti, non solo alla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 148 del 2011, ma anche nel decreto legislativo n. 491 del 1999, la razionalizzazione, ovvero l'alleggerimento, del carico dei tribunali metropolitani è un elemento importantissimo. Questo criterio non è stato sempre seguito e in un caso si è addirittura riversato su uno dei tribunali metropolitani l'intero circondario di un altro tribunale, tra i più grandi della regione, oltre a parecchie sedi distaccate.

È significativo che sia già stata sollevata la questione di costituzionalità riguardo alla soppressione di parecchie sedi, sulla prevalente base del mancato rispetto della delega.

Molto problematico è l'aspetto della riduzione della spesa pubblica che sarebbe dovuta derivare dalla razionalizzazione delle sedi giudiziarie, aspetto decisivo per introdurre la norma di delega in un disegno di legge di conversione di un decreto-legge per « la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo ». Il Governo che ha approvato il decreto legislativo ha previsto un risparmio di 81 milioni di euro in tre anni, cifra peraltro molto bassa. Ma tale cifra è stata ottenuta sommando esclusivamente le minori spese, senza te-

ner conto di quelle nuove che verranno a determinarsi: le spese per l'adeguamento delle sedi accorpanti, in molti casi oggi del tutto inadeguate, e spesso insufficienti anche se ristrutturare, le spese per il trasferimento del personale, quelle che dovranno sostenere le pubbliche amministrazioni per le trasferte del proprio personale in sedi più lontane e spesso meno accessibili, e altre ancora. Il fatto che poi non si siano, neppure per cenni, considerati i maggiori costi di tempo e di viaggio che graveranno sui cittadini è indice di un concetto Stato-centrico di società.

È anche importante notare come il Governo non abbia tenuto in alcun conto i pareri, equilibrati e articolati, e quasi identici fra loro, espressi a larghissima maggioranza dalle Commissioni competenti di Camera e Senato. Il trasferimento delle sedi dovrebbe avvenire nel mese di settembre 2013, ma la predisposizione delle strutture accorpanti — nella stragrande maggioranza dei casi — è ancora ben lungi dall'essere idonea ad accogliere il personale assorbito. Pertanto è certo che sorgeranno problemi dal punto di vista logistico ed organizzativo.

La presente proposta di legge propone che gli effetti del decreto legislativo n. 155 del 2012 siano rinviati di dodici mesi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, la parola: « dodici » è sostituita dalla seguente: « ventiquattro ».

€ 1,00



17PDL0003020